



Provincia di Foggia
Servizi Demografici
Ufficio Anagrafe

PEC: protocollo@pec.comune.vieste.fg.it

Pregg.mi Ordini Professionali della Provincia di Foggia:
Notai
Avvocati
Commercialisti
Consulenti del lavoro

Spett.li CAF
esercenti l'attività nel Comune di Vieste

inviata a mezzo mail certificata

Oggetto: Dichiarazioni di residenza. Comunicazioni.

Gentilissimi,

com'è noto, tra gli obiettivi di programma di questa Amministrazione comunale v'è quello di mettere in atto una forte strategia di contrasto all'evasione tributaria, nell'ottica di assicurare equità nel campo della fiscalità, non solo locale, in modo tale da percepirsi come misura di sostegno a tutti quei cittadini che, rispettosi della normativa tributaria, si conformano a canoni di "contribuente modello", per nulla incline a coltivare ipotesi di evasione fiscale, di qualunque tipologia.

Si rimarca, preliminarmente, che le considerazioni che seguono non sono da intendersi finalizzate a censurare il Vostro operato professionale, di indubbio valore, quanto piuttosto a rimarcare l'ineludibile necessità per questa P.A. di osservare quei canoni di trasparenza legale e procedurale nello svolgimento dell'attività di controllo, preventivo e successivo, sui procedimenti burocratici ad iniziativa dei cittadini che necessitano, assolutamente, di una fattiva collaborazione tra tutti gli attori in essi coinvolti.

In più precisi termini, la fattispecie che si porta alla Vostra attenzione concerne l'annosa questione della reale sussistenza della "residenza", così come definita dall'art. 43 del codice civile ("*la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale*"), in un determinato luogo.

In tale ambito, ed in ricorrenti occasioni, si è potuto constatare che la definizione giuridica di "residenza" non è ben compresa da chi, rivolgendosi agli Uffici comunali, ne chiede la sua variazione.

A titolo meramente esemplificativo, nei casi di acquisto di unità immobiliari, spesso il cittadino è convinto che per avvalersi di eventuali benefici fiscali occorrerà eseguire un "semplice" cambio della residenza senza che questa sia poi suffragata da elementi di oggettivo riscontro, ovvero sia senza la dimora abituale presso l'indirizzo dichiarato.

Tale intendimento configura, di poi e nei fatti, una falsa dichiarazione perché potrebbe comportare il riscontro di una divergenza, illecita, tra "residenza dichiarata" e "residenza effettiva".

In altre occasioni si assiste ad evidenti forzature nelle quali si profilano "residenze disgiunte" da parte di coniugi o tra familiari conviventi richieste allo scopo di eludere/evadere Imu e Tari.

Le descritte dichiarazioni mendaci (perché tali sono), come emerse dagli accertamenti di rito eseguiti da questa Amministrazione, confermano il sussistere di dichiarazioni di "residenze fittizie" in spregio alle

responsabilità di cui agli art. 76 del DPR 445/2000 e all'art. 483 del c.p., pure perpetrate con disinvoltura per gli "aggiramenti" fiscali, sopra ricordati.

Dunque, allo scopo di scongiurare le pratiche distorsive di cui sopra ed evitare che gli Uffici comunali siano costretti a segnalare all'A.G. le ipotesi di reato dinanzi ricordate, si invitano le SS.LL., ognuna per i propri ambiti professionali, a rappresentare ai propri Assistiti, con la perizia del caso, la portata, concreta ed effettiva, della dichiarazione di residenza, invitandoli ad una stretta osservanza dell'art. 43 codice civile secondo il quale "la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale".

Per opportune deduzioni e per mera finalità chiarificatrice si riportano all'uopo utili riferimenti normativi di seguito esplicitati.

- "La residenza è nel luogo in cui la persona ha la *dimora abituale*" (Art. 43 c.c.);
- Per dimora abituale si intende il *luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale* (circ. Ministero dell'Interno n.21/2001);
- La giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cass. 5 febbraio 1985, n. 791 Cass. Sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738 e, precedentemente, Cass. Sez. I, 21 giugno 1955 n. 1925, Cass. Sez. I, 17 ottobre 1955 n. 3226, Cass. Sez. II, 17 gennaio 1972 n. 126, ecc.) ha distinto nell'ambito del concetto di residenza/dimora abituale un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi;
- l'elemento soggettivo *non può essere una mera intenzione*, bensì deve essere rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (Cass. Sez. II, 14 marzo 1986 n. 1738); ne deriva che la residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una *situazione reale e di diritto* contenuta nelle risultanze anagrafiche;
- il cittadino deve rendere la dichiarazione anagrafica entro 20 gg dalla fissazione della nuova dimora abituale (art. 13 comma 2 d. P. R. 223/1989);
- il D.P.R. 30 luglio 2012, n. 154, in attuazione dell'art. 5 del D.L. n. 5/2012 ha attuato la c.d. "*residenza in tempo reale*", per cui il cittadino per vedere formalizzata in anagrafe la sua richiesta di residenza non dovrà più attendere il termine della procedura e l'esito degli accertamenti, essendo stata prevista la registrazione della sua dichiarazione entro due giorni dalla presentazione;
- il D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 ha previsto alcuni contrappesi alla residenza in tempo reale, e alla conseguente facilità per il cittadino di ottenere l'aggiornamento della propria posizione anagrafica prevedendo all'art. 5 l'obbligo per l'Ufficiale d' anagrafe di segnalare all' Autorità di Pubblica Sicurezza le c.d. "pratiche negative" cioè quei procedimenti che si concludono con un ripristino della posizione preesistente in quanto la dichiarazione anagrafica prodotta dall'interessato non ha trovato conferma negli accertamenti effettuati e richiamando espressamente l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per cui "**Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.**"
- La dichiarazione di residenza, dovendo essere recepita da parte dell' Ufficiale d'anagrafe attraverso la registrazione anagrafica entro il termine di due giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione medesima, qualora non rispondente al vero, configura il reato previsto dall' art 483 del codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) per cui: "**Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.**"

Nella certezza di una vs. fattivata collaborazione, si porgono distinti saluti.

Vieste, il 14.03.2023

La Dirigente

Dott.ssa Sofia Ruggieri



Il Sindaco

Avv. Giuseppe Nobiletti

